



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

SERVIZIO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA

n. 633 del 24-12-2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALLA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO O METALLICI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO "PAIPER NEW YEAR 2025" PROGRAMMATO IN PIAZZA SAN DOMENICO IN DATA 31 DICEMBRE 2024 - ADOZIONE DEL DIVIETO DI INGRESSO ALLE AREE DELLA MANIFESTAZIONE CON AL SEGUITO ARTICOLI E ARTIFIZI PIROTECNICI, OGGETTI INGOMBRANTI O PERICOLOSI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il giorno 31 dicembre 2024, con inizio alle ore 21:00 e fino alle ore 04:30 del 01/01/2025, avrà svolgimento in Foligno, piazza San Domenico, il pubblico spettacolo temporaneo denominato "Paiper New Year 2025", organizzato dall'Associazione culturale Paiper con la partecipazione di Rai Radio 2, rappresentato da spettacolo musicale con intrattenimento nella pubblica piazza ad accesso libero;

- tenuta in considerazione la particolare rilevanza dell'evento caratterizzato da intrattenimenti musicali nel contesto dei festeggiamenti di fine anno, relativamente ai quali, oltre all'affollamento massimo previsto nella documentazione tecnica presentata dal soggetto organizzatore dell'evento sopraindicato in piazza San Domenico, si prevede comunque anche una considerevole affluenza di persone nell'ambito delle vie del centro storico;

- considerato che nel corso dello svolgimento di tale rilevante evento connotato, in particolare, da caratteristiche di trattenimento e svago, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine metalliche in genere, nonché la loro introduzione all'interno dell'area dedicata agli eventi, potrebbe costituire circostanza idonea ad alimentare disordini o situazioni di pericolo, o comunque di intralcio;

- tenute presenti le previsioni dei particolari affollamenti che andranno ad interessare le aree dedicate allo svolgimento dell'evento, si presenta ragionevole, ai fini della tutela della pubblica incolumità delle persone, vietare l'accesso a tali aree a tutti i soggetti con al seguito oggetti o attrezzature ingombranti, o potenzialmente contundenti o pericolosi;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 07/06/2017, NR. 555/OP/0001991/2017/1, a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Gabrielli, delle successive Circolari Ministeriali e relative note integrative, nonché della specifica disciplina in materia;

CONSIDERATO opportunamente che nella nota sopra richiamata, nell'ambito delle misure attinenti la Safety, facendo salve le competenze degli organismi previsti dalla normativa di settore, nel quadro dell'elencazione concernente l'accertamento delle condizioni di sicurezza viene fatto specifico riferimento anche alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere idonee azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni finalizzate ad una maggiore garanzia dell'ordine pubblico;

DATO ATTO che, stante l'urgenza di provvedere e le superiori ragioni di pubblico interesse, non è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento agli eventuali interessati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990;

VISTA l'urgenza di provvedere in considerazione di tutte le motivazioni sopra argomentate;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017, n. 48, il quale legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il D.M. 05/08/2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

VISTO il T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931. n. 773) ed il relativo Regolamento per l'esecuzione (R.D. 06/05/1940, n. 635);

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO la legge 24/11/1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 16, così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

VISTO il Regolamento delle sanzioni amministrative comunali, adottato con Deliberazione del C. C. n. 7 del 22/01/2004;

ORDINA

1. In occasione dello svolgimento dell'evento di pubblico spettacolo denominato "Paiper New Year 2025" organizzato per i festeggiamenti di fine anno in piazza San Domenico, **il giorno 31 dicembre 2024, a decorrere dalle ore 20:00 e fino alle ore 04:30 del giorno successivo 01/01/2025, e comunque fino all'orario del termine dell'evento**, è fatto assoluto divieto, nell'ambito dell'area del centro storico ricompresa all'interno del perimetro delimitato dalle mura urbane, di vendita per asporto, da parte di qualsiasi tipologia di esercizio, imprenditore, o diverso operatore, operante sia in sede fissa che in forma itinerante, compresi i distributori automatici, di qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o di qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici;
2. **Nei medesimi giorni ed orari indicati al precedente punto 1.**, è inoltre fatto assoluto divieto alle persone di accedere all'area dello spettacolo di piazza San Domenico detenendo qualsiasi bevanda, sia alcolica che analcolica, o qualsiasi altro prodotto alimentare, contenuto in recipienti di vetro o metallici ed è inoltre fatto assoluto divieto di accedere alle medesime aree dedicate allo svolgimento degli eventi portando al seguito petardi, mortaretti o prodotti similari, articoli o artifici pirotecnici, qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti non consentiti a discrezione degli operatori delle forze di Polizia in servizio a presidio e controllo dello spettacolo.

AVVERTE

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione di tutte le vigenti normative in materia, o di ogni altra più grave violazione prevista ai sensi di legge o dalle norme del c.p., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 80,00 (Ottanta/00) ad Euro 500,00 (Cinquecento/00);
4. E' altresì prevista, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 24/11/1981, n. 689, la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose e delle attrezzature eventualmente impiegate per commettere la violazione, specificando che, in riferimento a tale ipotesi, gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento possono procedere, nel caso ricorra una riscontrata gravità della violazione, al relativo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13, comma 2, della medesima legge.

INCARICA

5. Il Corpo della Polizia Municipale della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza che verrà opportunamente trasmessa anche ai locali Comandi delle forze di Polizia statali.

DISPONE

6. Che il presente provvedimento sia preventivamente comunicato al Prefetto di Perugia (Ufficio Territoriale del Governo di Perugia), ai sensi dell'Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, richiamato in premessa, e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

INFORMA

7. che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Perugia, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune;
- ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo dell'Umbria entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico del Comune.

DISPONE

8. L'invio della presente Ordinanza a:

- Commissariato di P.S., Via Garibaldi – Foligno;
- Distaccamento Polizia Stradale – Via Garibaldi – Foligno;
- Distaccamento Polizia Ferroviaria – Foligno;
- Comando Compagnia Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;
- Stazione Carabinieri, Via Garibaldi – Foligno;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza, Piazza XX Settembre - Foligno;
- Comando Polizia Municipale – SEDE;
- Servizio Commercio – SEDE;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE;
- Ufficio Stampa – SEDE;
- Albo elettronico on-line.

24-12-2024

IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005